



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N.113 del 17 giugno 2015

PREC 169/14/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Ediguída S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio riguardante il progetto esecutivo “Viaggio nelle Eccellenze delle Terre Pratalia e Viciniori – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 60.010,00 – S.A.: Comune di Pratola di Serra (AV)

Interpretazione del bando di gara

E' legittimo l'operato della stazione appaltante che interpreta il bando di gara in conformità ai principi di tutela dell'affidamento dei concorrenti e di ragionevolezza, dando prevalenza alle espressioni letterali ed escludendo procedimenti ermeneutici tesi ad integrare le clausole del bando e idonei ad ingenerare incertezze applicative.

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 53931 del 12.05.2014 presentata da Ediguída S.r.l. nell'ambito della procedura di appalto per l'affidamento del servizio in oggetto con la quale è stato richiesto all'Autorità di esprimere parere in ordine alla legittimità della graduatoria finale e dei punteggi attribuiti ai concorrenti, in quanto l'istante sostiene che la commissione di gara avrebbe dovuto applicare il criterio di valutazione tecnica dell'offerta previsto dal bando di gara e concernente il possesso di iscrizioni presso la CCIAA per attività aperte utili ai fini dell'espletamento dell'incarico (punto 15.2) secondo un'interpretazione che prescindesse da quanto richiesto come requisito speciale di partecipazione al punto 8 del bando medesimo;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 12.06.2014;

VISTE le memorie delle parti;

VISTA la determinazione del Comune di Pratola Serra n. 41 del 25.05.2014;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che il punto 15.2 del bando di gara si limita a indicare, tra i criteri di valutazione tecnica delle offerte, il possesso di «Codici attività aperti presso CCIAA utili ai fini dell'espletamento dell'incarico», stabilendo l'attribuzione di 1 punto per ogni codice per un massimo di 6 codici;

CONSIDERATO che il punto 8 del bando di gara prevede come requisito di capacità tecnica l'«iscrizione alla C.C.I.A.A. per servizi nel settore oggetto della gara con particolare riferimento ai codici attività 70.21; 54.14; 70.22.09; 74.14.5; 22.13; 74.14.4» e che risulta ragionevole e coerente che la commissione aggiudicatrice ne abbia tenuto conto come parametro interpretativo rispetto all'applicazione del richiamato punto 15.2, rispettando in tal modo l'interpretazione letterale e coerente delle clausole del bando stesso;

RILEVATA, pertanto, l'infondatezza dell'istanza di parere presentata

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la graduatoria finale e la conseguente aggiudicazione siano legittime in quanto il bando di gara è stato interpretato dalla stazione appaltante in conformità ai principi di tutela dell'affidamento dei concorrenti e di ragionevolezza, dando prevalenza alle espressioni letterali ed escludendo procedimenti ermeneutici tesi ad integrare le clausole del bando stesso e idonei ad ingenerare incertezze applicative.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015

Il Segretario Rosetta Greco